

Oggetto della variazione	Fino al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
<b>Acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis)</b>	La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari è obbligatoria su base mensile per i soggetti IVA con un ammontare trimestrale di operazioni pari o superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.	La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni resta obbligatoria, con periodicità mensile, per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
	-	In caso di superamento in un trimestre della soglia che determina l'obbligo di presentazione con periodicità mensile, la presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi ai mesi precedenti è <b>facoltativa</b> .
	L'obbligo di comunicazione è previsto ai fini fiscali e statistici.	L'obbligo di comunicazione sussiste ai soli fini statistici.
	In caso di acquisti di beni inferiori alla soglia di 50.000 euro l'obbligo di presentazione del modello sussiste su base trimestrale.	In caso di acquisti di beni inferiori alla soglia di 200.000 euro non sussiste alcun obbligo di presentazione. Al di sotto della predetta soglia, la compilazione degli elenchi è facoltativa.
<b>Acquisti intracomunitari di servizi (INTRA 2-quater)</b>	La presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari ricevuti è obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.	La presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
	L'obbligo di comunicazione è previsto ai fini fiscali e statistici.	L'obbligo di comunicazione sussiste ai soli fini statistici.
	In caso di acquisti di servizi inferiori alla soglia di 50.000 euro l'obbligo di presentazione del modello sussiste su base trimestrale.	In caso di acquisti di servizi inferiori alla soglia di 100.000 euro non sussiste alcun obbligo di presentazione. Al di sotto della soglia, la compilazione degli elenchi è facoltativa.
	-	Relativamente alla compilazione del campo "Codice Servizio" del modello INTRA 2-quater, è stata prevista una semplificazione del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.
<b>Cessioni di beni (INTRA 1-bis)</b>	Ai fini fiscali, la periodicità (mensile o trimestrale) è collegata all'ammontare trimestrale delle cessioni effettuate nei quattro trimestri precedenti, che se superiore a 50.000 euro in almeno uno di tali trimestre determinano l'obbligo di presentazione con periodicità mensile.	-
	Ai fini statistici la presentazione era obbligatoria se il totale delle cessioni era pari o superiore a 50.000 euro per almeno uno su quattro dei trimestri precedenti.	Ai fini statistici la presentazione è obbligatoria se il totale delle cessioni è pari o superiore a 100.000 euro per almeno uno su quattro dei trimestri precedenti.
<b>Prestazioni di servizi rese (INTRA 1-quater)</b>	Ai fini fiscali, la periodicità (mensile o trimestrale) è collegata all'ammontare trimestrale delle prestazioni rese nei quattro trimestri precedenti, che se superiore a 50.000 euro in almeno uno di tali trimestre determinano l'obbligo di presentazione con periodicità mensile.	-
	-	Per la compilazione statistica del modello INTRA 1-quater non è stata, introdotta alcuna semplificazione in ordine al relativo obbligo, che resta in essere solo per i contribuenti con periodicità di presentazione mensile, se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese dal soggetto IVA è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
	-	Relativamente alla compilazione del campo "Codice servizio" è possibile indicare il servizio reso limitandosi al quinto livello del codice, invece dei sei previsti dalla tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (CPA).